
Votazione popolare

27 settembre 2020

Primo oggetto

**Iniziativa popolare
«Per un'immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

Secondo oggetto

Modifica della legge sulla caccia

Terzo oggetto

**Modifica della legge federale
sull'imposta federale diretta**

Quarto oggetto

**Modifica della legge
sulle indennità di perdita
di guadagno**

Quinto oggetto

**Decreto federale concernente
l'acquisto di nuovi aerei da
combattimento**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto

Iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

In breve	→	4–5
In dettaglio	→	14
Gli argomenti	→	20
Il testo in votazione	→	24

Secondo oggetto

Modifica della legge sulla caccia

In breve	→	6–7
In dettaglio	→	26
Gli argomenti	→	34
Il testo in votazione	→	38

Terzo oggetto

Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta

In breve	→	8–9
In dettaglio	→	46
Gli argomenti	→	52
Il testo in votazione	→	56

Quarto oggetto

**Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno
(controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)**

In breve	→	10–11
In dettaglio	→	58
Gli argomenti	→	62
Il testo in votazione	→	66

Quinto oggetto

Decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento

In breve	→	12–13
In dettaglio	→	74
Gli argomenti	→	80
Il testo in votazione	→	84



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

Contesto

Tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea (UE) vige la libera circolazione delle persone. Essa permette ai cittadini dell’UE, a determinate condizioni, di vivere, lavorare e studiare in Svizzera; lo stesso vale per i cittadini svizzeri nell’UE. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) fa parte di un pacchetto di sette accordi bilaterali negoziato tra la Svizzera e l’UE (Bilaterali I). I Bilaterali I garantiscono all’economia svizzera un accesso diretto al mercato europeo. Se l’ALC viene denunciato, anche gli altri sei accordi cessano automaticamente di essere in vigore (clausola ghigliottina). A seguito della crisi legata al coronavirus la libera circolazione delle persone è stata temporaneamente limitata.

Il progetto

L’iniziativa vuole porre fine alla libera circolazione delle persone con l’UE. L’accettazione dell’iniziativa obbligherebbe il Consiglio federale a condurre negoziati con l’UE affinché l’ALC cessi di essere in vigore entro dodici mesi. Se questo obiettivo non fosse raggiunto, il Consiglio federale sarebbe tenuto a denunciare unilateralmente l’ALC nei 30 giorni successivi. In questo caso verrebbe applicata la clausola ghigliottina e anche gli altri sei accordi dei Bilaterali I decadrebbero automaticamente. L’iniziativa vieta inoltre alla Svizzera di assumere nuovi obblighi internazionali che accordino la libera circolazione ai cittadini stranieri.

In dettaglio	→	14
Gli argomenti	→	20
Il testo in votazione	→	24

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa poiché compromette la via bilaterale con l'UE. Essa mette a repentaglio la stabilità delle relazioni con il principale partner della Svizzera, minacciando così i posti di lavoro e la prosperità in un periodo già caratterizzato da grande incertezza sul piano economico.

 admin.ch/iniziativa-per-la-limitazione


Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì


Secondo il comitato, dall'introduzione della piena libertà di circolazione delle persone con l'UE si assiste a un'immigrazione di massa che incide in maniera eccessiva su ambiente, mercato del lavoro, assicurazioni sociali e infrastrutture. Il comitato chiede pertanto che la Svizzera gestisca autonomamente l'immigrazione e rinunci alla libera circolazione delle persone.

 iniziativa-per-la-limitazione.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge sulla caccia

Contesto

La legge sulla caccia prescrive ai Cantoni quali animali selvatici sono protetti, quali specie sono cacciabili e quando vigono i periodi di protezione. La legge attualmente in vigore risale al 1986, quando in Svizzera non vi erano più lupi. Nel frattempo hanno fatto ritorno: nel 2019 in Svizzera vivevano circa 80 esemplari e in alcuni luoghi si sono formati dei branchi. I lupi feriscono e uccidono continuamente pecore e capre. Questi attacchi e la comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupano la popolazione locale e le autorità competenti. Il Parlamento ha pertanto adeguato le regole per la gestione del lupo e ha riveduto la legge sulla caccia. Alcune associazioni ambientaliste hanno chiesto il referendum contro tali modifiche.

Il progetto

La revisione della legge sulla caccia tiene conto del numero crescente di lupi in Svizzera. La novità consiste nell'accordare ai Cantoni la regolazione preventiva degli effettivi. I lupi rimangono tuttavia una specie protetta. Lo scopo è di fare in modo che questi animali continuino a nutrire timore nei confronti dell'uomo e degli insediamenti e che gli attacchi a pecore e capre siano meno frequenti, in modo da diminuire il numero di conflitti. La legge riveduta migliora inoltre la protezione di varie specie di animali selvatici, tra i quali ad esempio gli uccelli acquatici, e favorisce un migliore collegamento fra gli spazi vitali della fauna selvatica.

In dettaglio	→	26
Gli argomenti	→	34
Il testo in votazione	→	38

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la legge soddisfi due esigenze importanti: in primo luogo rafforza la protezione di molte specie di animali selvatici e in secondo luogo offre una soluzione pragmatica per la gestione della crescente popolazione di lupi. Il lupo resta tuttavia una specie protetta e i branchi rimangono preservati.

 admin.ch/legge-sulla-caccia


Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Secondo il comitato la legge riveduta è «mal concepita». Essa consente l'abbattimento di animali protetti, senza che questi abbiano causato danni, e mette in pericolo la protezione delle specie in Svizzera. Il comitato teme inoltre che il Consiglio federale autorizzi l'abbattimento di altri animali protetti.

 legge-caccia-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta

Contesto

I genitori beneficiano di una deduzione fiscale per i figli. Nel caso dell'imposta federale diretta la deduzione è pari a 6500 franchi per ogni figlio. Se entrambi lavorano e i figli frequentano ad esempio l'asilo nido, i genitori possono inoltre dedurre un importo massimo di 10 100 franchi per figlio per la cura prestata da terzi. Sono possibili ulteriori deduzioni a livello federale e cantonale.

Il progetto

Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare la deduzione massima per la cura prestata da terzi prevista nell'imposta federale diretta, portandola da 10 100 franchi a 25 000 franchi per figlio. In questo modo vogliono promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro e contrastare nel contempo la carenza di personale qualificato. L'aumento di questa deduzione comporta minori entrate fiscali annue ricorrenti stimate approssimativamente a 10 milioni di franchi. Il Parlamento ha inoltre deciso di portare da 6500 a 10 000 franchi la deduzione generale per i figli, così da sgravare le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Questa misura comporta ulteriori perdite di gettito che prima della pandemia di coronavirus erano stimate a 370 milioni di franchi. In seguito alla crisi dovuta alla pandemia, per l'anno fiscale 2021 queste perdite dovrebbero diminuire temporaneamente di 50–100 milioni di franchi. Poiché parte del gettito dell'imposta federale diretta è loro destinata, le perdite fiscali totali a carico dei Cantoni sono del 20 per cento. A trarre beneficio dall'aumento delle deduzioni sono le famiglie che pagano l'imposta federale diretta, vale a dire circa sei famiglie su dieci.

In dettaglio	→	46
Gli argomenti	→	52
Il testo in votazione	→	56

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì


Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare le deduzioni per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta. Il lavoro in seno alla famiglia e le spese per i figli saranno così presi in considerazione in modo più adeguato. Inoltre la conciliabilità tra famiglia e lavoro sarà migliorata e la carenza di personale qualificato mitigata.

 admin.ch/deduzioni-per-i-figli

Raccomandazione
dei comitati
referendari


No

I comitati referendari considerano l'aumento della deduzione generale per i figli un regalo destinato unicamente alle famiglie ricche. Temono uno smantellamento di altre prestazioni, a scapito anche del ceto medio. Se l'obiettivo fosse veramente quello di sgrovare le famiglie, ci sarebbero misure migliori.

 imbroglio-fiscale-no.ch

 comitato-liberale.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

(controprogetto indiretto all'iniziativa popolare
«Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta
la famiglia»)

Contesto

Alla nascita di un figlio le madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di maternità retribuito di 14 settimane. Ai padri vengono invece concessi per legge uno o due giorni di libero.

Il progetto

Il progetto prevede l'introduzione di un congedo di paternità retribuito di due settimane da prendere entro sei mesi dalla nascita del figlio. La perdita di guadagno legata al congedo di paternità è indennizzata. L'importo dell'indennità è calcolato analogamente a quanto previsto nei casi di maternità e corrisponde all'80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stima che al momento dell'entrata in vigore il costo annuo del congedo di paternità di due settimane ammonterà a circa 230 milioni di franchi. Come il congedo di maternità, il congedo di paternità è finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG) e quindi prevalentemente con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il testo sottoposto a votazione è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», la quale chiede l'introduzione di un congedo di paternità di quattro settimane. L'iniziativa è stata ritirata a condizione che il controprogetto per un congedo di paternità di due settimane entri effettivamente in vigore. Dato il successo del referendum lanciato contro lo stesso, l'oggetto è ora sottoposto al voto popolare.

In dettaglio	→	58
Gli argomenti	→	62
Il testo in votazione	→	66

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Consiglio federale e Parlamento sono favorevoli all'introduzione di un congedo di paternità retribuito di due settimane, teso ad agevolare la partecipazione del padre all'accudimento del neonato e a sgravare la madre. Il progetto risponde a un'esigenza sempre più diffusa e non comporta un onere eccessivo in termini di costi e di organizzazione.

 admin.ch/congedo-paternita


Raccomandazione
del comitato
referendario

No


Per il comitato il congedo di paternità retribuito rappresenta una nuova assicurazione sociale onerosa, irresponsabile e abusiva poiché obbliga tutti a vivere con ancora meno soldi per finanziare le vacanze di alcuni. Il congedo di paternità di due settimane sarebbe inoltre insostenibile per le piccole e medie imprese (PMI) sia dal punto di vista finanziario sia da quello organizzativo.

 detrazioni-salariali-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento

Contesto

La Svizzera utilizza aerei da combattimento per sorvegliare, proteggere e difendere il proprio spazio aereo. Gli aerei attualmente in uso sono tuttavia piuttosto vecchi o addirittura vetusti e dovranno quindi essere messi fuori servizio attorno al 2030. Consiglio federale e Parlamento sono dell'avviso che anche in futuro avremo bisogno di aerei da combattimento per proteggere la popolazione dalle minacce aeree.

Il progetto

Il progetto del Consiglio federale e del Parlamento prevede che il nostro Paese acquisti nuovi aerei da combattimento entro il 2030 per un massimo di 6 miliardi di franchi. Inoltre, il costruttore che si aggiudicherà l'appalto dovrà assegnare in Svizzera commesse di importo pari al 60 per cento del prezzo d'acquisto, le quali saranno ripartite tra le regioni linguistiche. Contro il decreto federale è stato chiesto il referendum. Con il voto ci si potrà tuttavia esprimere soltanto sulla questione dell'acquisto: se il Popolo accetterà il decreto sarà infatti il Consiglio federale a decidere il modello di aereo e il numero di apparecchi, fermo restando che tale decisione sarà sottoposta al Parlamento per approvazione.

In dettaglio	→	74
Gli argomenti	→	80
Il testo in votazione	→	84

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 20 dicembre 2019 concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Consiglio federale e Parlamento intendono fare in modo che anche in futuro la popolazione sia protetta dalle minacce aeree. Poiché la flotta attuale dovrà essere messa fuori servizio attorno al 2030, occorre acquistare nuovi aerei da combattimento. Essi sono necessari per garantire a lungo termine la sicurezza del nostro Paese e rafforzare la nostra neutralità.

 admin.ch/aerei-da-combattimento


Raccomandazione
del comitato
referendario

No


Secondo il comitato referendario il decreto federale dà carta bianca a Consiglio federale e Parlamento, autorizzandoli a spendere 6 miliardi di franchi per acquistare inutili aerei da combattimento di lusso. Questi soldi verranno quindi a mancare in settori come la sanità, la protezione contro le catastrofi o la lotta al cambiamento climatico.

 aereidacombattimento-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa popolare
«Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»

Gli argomenti del comitato d’iniziativa	→	20
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	22
Il testo in votazione	→	24

Politica svizzera in materia di immigrazione

La politica di immigrazione della Svizzera distingue tra due gruppi di Paesi. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)¹ beneficiano della libera circolazione delle persone. I cittadini di tutti gli altri Stati sottostanno invece a criteri di ammissione più severi; per l'accesso al mercato del lavoro, inoltre, il Consiglio federale stabilisce ogni anno contingenti massimi.

Libera circolazione delle persone con l'UE

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC)² è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Esso consente ai cittadini svizzeri di vivere, lavorare e studiare in qualsiasi Stato membro dell'UE; lo stesso vale per i cittadini dell'UE in Svizzera. Per beneficiare della libera circolazione delle persone occorre però soddisfare alcune condizioni. Chi intende soggiornare in Svizzera deve disporre di un contratto di lavoro valido o esercitare un'attività indipendente. Le persone senza attività lucrativa devono invece disporre di mezzi finanziari sufficienti e di una copertura assicurativa completa contro le malattie e gli infortuni.

Crisi causata dal coronavirus: limitazione temporanea della libera circolazione delle persone

Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone per proteggere la popolazione svizzera dalla diffusione del coronavirus. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede la possibilità per la Svizzera di adottare in maniera autonoma restrizioni di questo tipo per tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica sanità.

Flussi di persone da e verso l'UE

L'immigrazione in provenienza dall'UE è strettamente legata alla situazione economica in Svizzera e all'estero. Dal 2013 l'immigrazione netta si è dimezzata: nel 2019 il numero degli arrivi superava quello delle partenze di circa 32000 unità³. Anche gli Svizzeri approfittano della libera circolazione

- 1 Oltre alla Svizzera, gli Stati membri dell'AELS sono la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.
- 2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ([link](#) admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).
- 3 Statistica degli stranieri 2019 della Segreteria di Stato della migrazione ([link](#) sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistiche sull'immigrazione).

delle persone: secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, a fine 2019 erano circa mezzo milione a vivere nell'UE.

Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa vuole porre fine alla libera circolazione delle persone con l'UE⁴. Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati con l'UE per trovare entro dodici mesi una soluzione consensuale in merito all'abrogazione dell'ALC. Se quest'obiettivo non dovesse essere raggiunto, il Consiglio federale è tenuto a denunciare l'Accordo nei 30 giorni successivi. Non potrà inoltre concludere nuovi trattati internazionali che garantiscano la libera circolazione delle persone a cittadini stranieri. L'iniziativa non chiede modifiche nel settore dell'asilo né per l'immigrazione in provenienza da Stati non membri dell'UE.

Bilaterali I: sette accordi con l'UE reciprocamente connessi

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) fa parte di un pacchetto di sette accordi bilaterali negoziato tra la Svizzera e l'UE (Bilaterali I). Il Popolo svizzero ha accettato i Bilaterali I nel maggio del 2000 con il 67,2 per cento dei voti e ha successivamente riconfermato a più riprese il suo sostegno alla libera circolazione delle persone. Cinque dei sette accordi settoriali dei Bilaterali I (ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri e trasporto aereo) garantiscono a Svizzera e UE il reciproco accesso al mercato. L'Accordo di ricerca disciplina invece la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE. L'ALC è giuridicamente connesso agli altri Accordi dei Bilaterali I. Se viene denunciato, dopo sei mesi anche gli altri sei Accordi cessano automaticamente di essere in vigore (clausola ghigliottina). Una situazione di questo tipo rischia di compromettere anche altri accordi con l'UE, tra cui gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino e quindi la stretta collaborazione con l'UE nei settori della sicurezza e dell'asilo. Dal punto di vista dell'UE, la libera circolazione delle persone rappresenta infatti un presupposto fondamentale per la partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino⁵.

- 4 Contrariamente alla libera circolazione delle persone con l'UE, l'iniziativa non chiede esplicitamente la fine della libera circolazione delle persone con l'AELS. Essendo però la Convenzione AELS basata sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, senza l'ALC essa non può essere mantenuta nella sua forma attuale.
- 5 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ([admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica](https://www.admin.ch/gov/de/interne/rechtsinstrumente/24181)).

Conseguenze per l'economia svizzera

Con l'abbandono dei Bilaterali I l'economia svizzera perderebbe l'accesso diretto al mercato dell'UE. L'UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera. Nel 2019 quasi la metà delle nostre esportazioni di merci erano destinate all'UE e circa due terzi delle importazioni provenivano da quest'area⁶. Da uno studio commissionato nel 2015 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è emerso che l'abbandono dei Bilaterali I avrebbe un effetto negativo sulla prestazione economica della Svizzera. In meno di 20 anni il prodotto interno lordo risulterebbe dal cinque al sette per cento inferiore rispetto alla sua evoluzione con i Bilaterali I, il che corrisponde, nell'arco di tempo considerato, a una perdita complessiva compresa tra i 460 e i 630 miliardi di franchi⁷.

Lavoratori provenienti dall'UE e ALC

Considerati l'invecchiamento della popolazione e il costante aumento della quota di persone in età di pensionamento, in futuro le imprese svizzere dovranno continuare a contare sui lavoratori provenienti dall'UE. Con l'abbandono dell'ALC risulterebbe più difficile per le imprese con sede in Svizzera reclutare questa manodopera. L'onere amministrativo aumenterebbe.

Protezione della manodopera residente

Stando a un rapporto della SECO, ad oggi non vi sono elementi che permettono di affermare con certezza che l'ALC causi l'esclusione dal mercato del lavoro dei lavoratori residenti in Svizzera⁸. Sin dall'inizio, la Svizzera ha affiancato all'ALC una serie di misure collaterali, segnatamente per evitare la pressione sui salari in Svizzera. Inoltre, negli ultimi anni, la competitività della manodopera residente in Svizzera è stata rafforzata in modo mirato. Grazie per esempio all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nelle professioni con un elevato tasso di

6 Statistica del commercio estero, Amministrazione federale delle dogane AFD ([ezv.admin.ch](https://www.ezv.admin.ch) > Temi > Statistica del commercio estero > Banca dati Swiss-Impex).

7 Rapporto della Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2015: «Impatto economico di un abbandono dei Bilaterali I», pag. 32 ([seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Relazioni con l'UE).

8 15° rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (2019), pag. 5, disponibile in tedesco e francese ([seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Rapporti dell'Osservatorio).

disoccupazione, le persone alla ricerca di un impiego dispongono di un vantaggio temporale per inviare la propria candidatura. Nel maggio 2019, d'intesa con i partner sociali il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure volte soprattutto ad accrescere le opportunità professionali dei lavoratori anziani (consulenza personalizzata, provvedimenti mirati di formazione e formazione continua). Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso l'introduzione di una prestazione transitoria destinata a coprire fino al pensionamento il fabbisogno vitale delle persone di più di 60 anni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, vantano un lungo periodo di attività lucrativa e dispongono di un patrimonio modesto.

Incidenza sulle assicurazioni sociali

Secondo un rapporto della SECO l'ALC non grava sulle assicurazioni sociali del nostro Paese⁹. Al contrario, i cittadini dell'UE e dell'AELS contribuiscono in maniera determinante al finanziamento e al consolidamento dell'AVS e dell'AI, fermo restando che il pagamento dei rispettivi contributi comporta a lungo termine anche un diritto alle rendite. L'ALC non ha nemmeno causato un aumento del numero delle persone che percepiscono l'AI.

9 15° rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (2019), pagg. 31–32, disponibile in tedesco e francese ([link](#) seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Rapporti dell'Osservatorio).

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

La Svizzera è un Paese piccolo in cui non possono pigiarsi sempre più persone! Eppure da quando è stata introdotta la piena libera circolazione delle persone con l'Unione europea (UE) succede proprio questo. Dal 2007 si assiste a un'immigrazione di massa: negli ultimi 13 anni sono immigrate in Svizzera più di un milione di persone. Nel nostro Paese molti temono di perdere il proprio posto di lavoro. Senza un limite all'immigrazione, il tasso di disoccupazione cresce e il nostro benessere e la nostra libertà sono a rischio.

Salvaguardare i posti di lavoro e il benessere

Le conseguenze di questa evoluzione incontrollata sono percepibili quotidianamente: i costi della socialità e la criminalità aumentano, le pigioni e i prezzi dei terreni sono sempre più alti e preziose aree coltivabili sono cementificate. I lavoratori svizzeri, in particolare quelli anziani, sono sostituiti con giovani stranieri più a buon mercato. La pressione sugli stipendi e sul lavoro aumenta. L'infrastruttura dei trasporti è sovraccarica. La crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus e la crescente disoccupazione non fanno che aggravare la situazione. In questo momento la priorità dev'essere quella di garantire i posti di lavoro per i nostri concittadini. Anche in tutti i Paesi limitrofi la percentuale dei disoccupati è alta. Se non vogliamo che gran parte di essi decida di venire in Svizzera per inserirsi nel nostro mercato del lavoro o nel nostro sistema sociale a tutti i costi e indipendentemente dallo stipendio dobbiamo da subito riprendere in mano il controllo dell'immigrazione.

La necessaria manodopera qualificata può continuare a venire

Le porte del nostro Paese sono sempre state aperte. La manodopera di cui abbiamo bisogno (medici, personale sanitario, addetti al raccolto ecc.) potrà continuare a venire a lavorare in Svizzera quando occorre. Non era un problema prima dell'introduzione della libera circolazione delle persone e non lo sarà neanche dopo l'accettazione dell'iniziativa per la limitazione.

**Sì alla via
bilaterale,
ma con misura**

L'attuale immigrazione senza limiti (ogni anno il numero degli arrivi è superiore a quello degli abitanti della città di San Gallo o del Cantone del Giura) minaccia l'economia, la sicurezza e l'ambiente. Mette anche a repentaglio i posti di lavoro, la libertà e il benessere del nostro Paese, frutto del duro lavoro di intere generazioni. L'iniziativa non pretende il blocco generale dell'immigrazione né la denuncia degli Accordi bilaterali con l'UE. Chiede al Consiglio federale di condurre negoziati affinché l'Accordo sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro 12 mesi dall'accettazione dell'iniziativa. Un'iniziativa ragionevole e moderata.

Per difendere l'ormai consolidata indipendenza della Svizzera, votate SÌ all'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)».

**Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa**

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 [iniziativa-per-la-limitazione.ch](https://www.iniziativa-per-la-limitazione.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'iniziativa chiede la fine della libera circolazione delle persone con l'UE, mettendo a repentaglio la via bilaterale. Senza l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e gli accordi ad esso legati, le imprese svizzere perderebbero l'accesso diretto al loro principale mercato. Un accesso al mercato quanto più libero possibile è importante anche nell'ottica della gestione della crisi legata al coronavirus. L'accettazione dell'iniziativa avrebbe ripercussioni gravi per i posti di lavoro e la prosperità. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Una scelta di successo per la Svizzera

In Europa, la Svizzera ha scelto la strada dell'autonomia ed è riuscita a concludere con l'UE una serie di accordi fatti su misura per le sue esigenze. Questi accordi le garantiscono relazioni buone ed equilibrate con il suo principale partner commerciale. Queste relazioni sono importanti per l'economia svizzera anche ai fini della ripresa dopo la crisi causata dal coronavirus.

Mantenere relazioni stabili

Denunciando l'ALC la via bilaterale scelta dalla Svizzera risulterebbe compromessa; a causa della stretta connessione giuridica, in conformità alla clausola ghigliottina tutti gli accordi dei Bilaterali I cesserebbero di essere in vigore. Sebbene l'iniziativa conceda al Consiglio federale un breve termine per negoziare con l'UE, la riuscita di tali negoziati è irrealistica. La libera circolazione delle persone è infatti considerata un principio fondamentale dell'UE. E come già dimostrato dai lavori di attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, l'UE non è disposta a rinunciarvi.

Svantaggi considerevoli per la Svizzera

Senza accordi bilaterali le imprese svizzere, in particolare le PMI, perderebbero l'accesso diretto al loro principale mercato e sarebbero meno concorrenziali. Di conseguenza la produzione sarebbe progressivamente trasferita all'estero. Il commercio con l'UE ne risulterebbe ostacolato e i prezzi in Svizzera aumenterebbero.

La Confederazione protegge il mercato svizzero del lavoro

Per il Consiglio federale l'immigrazione non deve superare la misura del necessario. Per questo motivo, promuove in modo mirato la manodopera residente, per esempio attraverso l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti, che accresce le opportunità delle persone residenti in Svizzera alla ricerca di un impiego, oppure attraverso misure volte a sostenere i lavoratori anziani. Per i lavoratori prossimi alla pensione che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso l'introduzione di una prestazione transitoria. Inoltre, la protezione dei salari e delle condizioni concorrenziali delle imprese in Svizzera è garantita da una serie di misure collaterali.

Fabbisogno di manodopera

Da anni ormai le imprese locali non trovano manodopera a sufficienza in Svizzera. Visto l'aumento del numero delle persone in età di pensionamento nei prossimi anni, l'ALC resta importante, poiché consente alle imprese che dovessero averne bisogno di continuare ad assumere manodopera qualificata proveniente dall'UE.

È in gioco la prosperità della Svizzera

L'iniziativa mette in pericolo le buone relazioni con i nostri vicini, e minaccia pertanto i posti di lavoro e la prosperità della Svizzera. Il nostro Paese è stato duramente colpito dalla crisi causata dal coronavirus. Adesso abbiamo bisogno di certezza giuridica e prospettive economiche.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)».

No

 admin.ch/iniziativa-per-la-limitazione



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» del 20 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», depositata il 31 agosto 2018²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2019³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 31 agosto 2018 «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone

¹ La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

³ I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 12⁴

*12. Disposizione transitoria dell'art. 121b
(Immigrazione senza libera circolazione delle persone)*

¹ Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

¹ RS 101

² FF 2018 4885

³ FF 2019 4177

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ RS 0.142.112.681



dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione dell'articolo 121*b* da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l'Accordo di cui al capoverso 1.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

In dettaglio

Modifica della legge sulla caccia


Gli argomenti del comitato referendario	→	34
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	36
Il testo in votazione	→	38

Contesto

A metà del 19° secolo in Svizzera molte specie di animali selvatici erano scomparse a causa dell'attività venatoria incontrollata. Per questo motivo, nel 1875 la Confederazione ha emanato per la prima volta una legge che prescriveva ai Cantoni le regioni nelle quali gli animali andavano protetti, quali specie erano cacciabili e quando vivevano i periodi di protezione. Grazie a questa legge nel nostro Paese hanno fatto ritorno talune specie di animali selvatici quali cervi, camosci e stambecchi. La legge in vigore risale al 1986, quando nel nostro territorio non vi erano più lupi. Nel 1995 il lupo è tornato: all'inizio sono comparsi singoli esemplari, poi nel 2012 si è formato il primo branco e da allora il lupo è di nuovo stanziale. Alla fine del 2019 vi erano otto branchi, all'interno dei quali sono nati circa 30 cuccioli. Lo scorso anno è stata accertata la presenza di circa 80 lupi¹.

Sviluppo degli effettivi di lupi in Svizzera

Dal 1995 il lupo è di nuovo presente in Svizzera




Numero di lupi osservati

Fonte: Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica

1 Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. La Fondazione KORA raccoglie le prove della presenza di lupi e ne constata gli effettivi e la diffusione (kora.ch > Monitoraggio > Lupo > Stato).

Diffusione del lupo in Svizzera alla fine del 2019

Dal 2012 si sono formati 8 branchi in 5 Cantoni



● Branchi ● Singoli animali

Fonti: Cantoni (dati); LBC (analisi genetiche); Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica (dati e cartina)

La diffusione del lupo aumenta

La popolazione di lupi in Svizzera è in crescita. Alla fine del 2019 vi erano circa 80 esemplari distribuiti su una dozzina di Cantoni. Sono insediati in Vallese, nelle valli grigionesi, nel retroterra di Bellinzona, nelle valli nordalpine dal Pays d'Enhaut sino all'Oberland sangallese, attorno al Säntis e nei boschi del Giura vodese.

Conflitti con i lupi

Dal 2009 i lupi hanno ucciso ogni anno tra 300 e 500 pecore e capre². Sono state attaccate anche greggi protette da recinti o da cani, poiché i lupi possono imparare a eludere queste misure di protezione. La comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupa inoltre la popolazione locale e le autorità competenti.

La revisione della legge:

Abbattimento di lupi nel branco

La revisione della legge sulla caccia tiene conto del crescente numero di lupi. Essa consente ai Cantoni di prevedere la regolazione dei loro effettivi, al fine di evitare danni alle pecore e alle capre. Lo scopo è fare in modo che i lupi continuino a nutrire timore nei confronti dell'uomo. Gli abbattimenti ai fini di regolazione sono ad esempio necessari laddove i lupi hanno imparato a eludere le misure di protezione delle greggi oppure se si addentrano negli insediamenti. Le nuove disposizioni forniscono ai Cantoni uno strumento per gestire la crescita e la diffusione degli effettivi di lupi. I Cantoni non possono tuttavia intervenire se un branco di lupi si mantiene a distanza dalle greggi di pecore o dagli insediamenti.

Il lupo resta una specie protetta

La revisione della legge non cambia lo statuto del lupo: il lupo resta una specie protetta e i branchi rimangono preservati. I Cantoni possono ordinare gli abbattimenti soltanto a determinate condizioni. La responsabilità spetta ai guardacaccia cantonali.

Specie cacciabili e specie protette

Specie cacciabili	Le specie cacciabili sono quelle che possono essere catturate o uccise conformemente alla legge. Fra queste figurano ad esempio cervi, camosci e volpi. Durante il periodo della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli, per tali animali vige un periodo di protezione legale, nel quale la caccia non è consentita.
Specie protette	Le specie protette quali lupo, castoreo o airone cenerino non possono invece essere cacciate. I Cantoni possono, a determinate condizioni, ordinarne l'abbattimento.

2 Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. ([kora.ch](https://www.kora.ch) > Monitoraggio > Lupo > Attacchi al bestiame).

I Cantoni devono rispettare la proporzionalità

La decisione di abbattere lupi deve rispettare varie condizioni. Nelle zone in cui sono presenti branchi di lupi, i Cantoni hanno ad esempio l'obbligo di informare gli agricoltori in merito alle misure di protezione delle greggi. Devono inoltre presentare previamente alla Confederazione le motivazioni per cui l'abbattimento è necessario e rispettare il principio della proporzionalità.

Abbattimento di singoli lupi

Se è dimostrato che un singolo esemplare causa danni malgrado le misure di protezione delle greggi, il Cantone può ordinarne l'abbattimento. Questa possibilità esiste già oggi. Secondo le nuove disposizioni, i Cantoni potranno inoltre ordinare l'abbattimento di singoli animali se questi adottano un comportamento anomalo oppure se diventano pericolosi, ad esempio introducendosi in una stalla o addentrandosi senza timore in un insediamento.

Regolazione di altri animali

Secondo la revisione sono ammissibili unicamente interventi sugli effettivi di lupi e stambecchi. Il Consiglio federale può dichiarare regolabili altre specie, sempre che vi siano motivi oggettivi. Il Parlamento ha già escluso espressamente l'inclusione di linci, castori, aironi cenerini e smerghi maggiori nelle specie regolabili. Per contro, il Parlamento ritiene che in futuro si debbano poter regolare gli effettivi di cigni reali.

Il diritto di ricorso resta garantito

I Cantoni hanno la facoltà di autorizzare l'abbattimento di lupi nel branco o di singoli animali, ma devono sentire previamente l'Ufficio federale dell'ambiente. Sia la Confederazione sia le organizzazioni ambientaliste quali il WWF o Pro Natura continuano a poter interporre ricorso contro una decisione di abbattimento pronunciata da un Cantone, al fine di farne esaminare la legittimità.

Criteri più severi
per il risarcimento

La revisione della legge prevede che i contadini siano risarciti in caso di uccisione di pecore e capre soltanto se avevano preso misure di protezione dei loro animali. Attualmente possono invece chiedere il risarcimento per le bestie uccise dai lupi anche se non hanno provveduto a proteggere i loro animali con recinti o cani. Dal 1995 al 2019 la Confederazione ha versato risarcimenti complessivi per circa 1,8 milioni di franchi³.

Estensione
della protezione
delle specie

La revisione della legge non concerne solo il lupo. Essa contempla disposizioni in merito ad animali selvatici che devono essere protetti meglio. L'estensione della protezione gioverà ad esempio alla maggior parte delle specie di anatre selvatiche, che non potranno più essere cacciate. Per la beccaccia vigerà inoltre un periodo di protezione più lungo.

Collegamento
degli spazi vitali

Gli insediamenti, gli edifici commerciali e industriali nonché le strade e i binari frammentano gli spazi vitali degli animali selvatici. Questi possono spostarsi liberamente fra gli spazi vitali soltanto in aperta campagna. Con la revisione della legge circa 300 vie di collegamento per animali selvatici saranno preservate dalle costruzioni. Inoltre, presso strade e ferrovie saranno disposti, laddove necessario, ponti o sottopassaggi per gli animali. In questo modo i loro spazi vitali saranno collegati in modo più razionale.

Sostegno
finanziario per
i Cantoni

La revisione consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni nella valorizzazione degli spazi vitali. Con questi fondi i Cantoni potranno valorizzare gli spazi vitali di animali selvatici e uccelli nelle quasi 80 aree federali protette. Inoltre la Confederazione mette a disposizione ulteriori mezzi finanziari per consentire ai Cantoni di rafforzare l'impiego dei guardacaccia.

Benessere
degli animali

La revisione della legge prevede misure per il benessere degli animali. Essa obbliga ad esempio i Cantoni e i contadini a costruire recinzioni rispettose della fauna selvatica, in modo da ridurre per quanto possibile ferite e incidenti.


**Attuazione in
preparazione**

Il Consiglio federale disciplina l'attuazione della nuova legge sulla caccia nell'ordinanza sulla caccia. Per fare chiarezza prima della votazione, ha già elaborato il relativo disegno e l'ha posto in consultazione. In quest'ultimo si esclude in particolare la regolazione delle specie protette lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore. Potranno essere regolati solo gli effettivi di lupi, stambecchi e cigni reali. Questo corrisponde alla volontà del Parlamento⁴.

**Cosa succede
in caso di no?**

In caso di no alla revisione della legge sulla caccia resterà in vigore la legge attuale. I Cantoni non avranno la possibilità di gestire con lungimiranza i crescenti effettivi di lupi. Inoltre, non si potrà realizzare la prevista estensione della protezione delle specie.

4 La procedura di consultazione sull'ordinanza sulla caccia è iniziata l'8 maggio 2020 e termina il 9 settembre 2020 ([🔗 admin.ch](https://www.admin.ch/gov/de/press/doc/communication/abstract/67111) > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 08.05.2020 > «Disposizioni d'esecuzione relative alla legge sulla caccia rivista: avvio della consultazione»).



Gli argomenti

Comitato referendario

L'inaccettabile legge sulla caccia peggiora ulteriormente la situazione delle specie selvatiche. Gli animali protetti possono essere abbattuti anche se non hanno mai causato alcun danno. Possono essere cacciati persino nelle zone di protezione della fauna selvatica. Invece di disciplinare in modo pragmatico la gestione del lupo, la nuova legge mette in pericolo la conservazione delle specie in Svizzera. Soltanto un «No» garantisce la protezione di castori, cigni reali, linci e altre specie.

Inutile e complicata

Molte nuove disposizioni sono inutili e complicate. La legge in vigore consente già ai Cantoni di abbattere, se necessario, singoli animali di specie protette. Con il consenso della Confederazione, i Cantoni possono già oggi regolare interi effettivi di specie protette.

Abbattimento preventivo

La revisione della legge sulla caccia consente l'abbattimento «preventivo»: gli animali appartenenti a specie protette possono essere abbattuti in numero considerevole anche se non hanno mai causato alcun danno (art. 7a cpv. 2 lett. b) e senza che siano state prese misure ragionevoli (ad es. protezione delle greggi). Gli animali potranno essere abbattuti, semplicemente perché sono presenti in loco.

Castori, linci, cigni, ecc. sono in pericolo

Le specie protette possono essere inserite in qualsiasi momento dal Consiglio federale nella lista delle specie i cui effettivi possono essere regolati, senza che il Popolo o il Parlamento possano esprimersi. Il Consiglio federale può dichiarare regolabili per esempio castori, linci, lontre, aironi cenerini o cigni reali (art. 7a cpv. 1 lett. c). La protezione di questi animali non deve però essere indebolita.

**Proteggere
finalmente la lepre**

Le specie minacciate quali la lepre, il fagiano di monte, la pernice bianca e la beccaccia andrebbero protette, e invece potranno ancora essere cacciate (art. 5 cpv. 1). Neppure la crudele e inutile pratica della caccia alla volpe in tana è stata abolita. Tante occasioni perse per ammodernare la legge in materia di caccia e protezione degli animali.

**Proteggere
i boschi
di montagna**

La lince e il lupo impediscono che cervi e caprioli bruchino in modo eccessivo il bosco giovane. Quali attori dell'ecosistema, essi favoriscono la crescita di boschi di protezione stabili e ricchi di specie. Regolare prematuramente gli effettivi danneggia il bosco ed è pertanto controproducente dal punto di vista della silvicoltura.

Rinvio al mittente

Un «No» garantisce la conservazione delle specie e impedisce la proliferazione incontrollata di soluzioni cantonali per la gestione delle specie protette. Il nuovo Parlamento potrà in seguito emanare una legge equilibrata che preveda la protezione degli animali selvatici e contenga una soluzione pragmatica per la regolazione degli effettivi dei lupi. Un «No» non rappresenta assolutamente un voto contro la caccia.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 legge-caccia-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La revisione della legge rafforza la protezione degli animali selvatici. Ciò è importante per la diversità delle specie. La legge offre inoltre una soluzione pragmatica per gestire la crescente popolazione di lupi in Svizzera. I Cantoni potranno infatti regolare in modo preventivo gli effettivi, contribuendo così a una riduzione dei conflitti. Il lupo resta tuttavia una specie protetta e i branchi rimangono pre-servati. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la revisione della legge soprattutto per i seguenti motivi.

Regole al passo coi tempi

Gli effettivi di lupi crescono rapidamente e da un paio di anni la loro espansione si è accentuata. Sono aumentati anche gli attacchi a pecore e capre. Dal 2009 i lupi hanno ucciso ogni anno tra 300 e 500 pecore e capre. Le regole per la gestione del lupo devono essere adeguate alla sua diffusione. La revisione della legge evita un acuirsi dei conflitti.

Evitare danni

I Cantoni disporranno di uno strumento utile per frenare l'aumento della popolazione di lupi. Oggi possono intervenire sugli effettivi di un branco solo dopo che si sono verificati gravi danni. In futuro potranno abbattere qualche esemplare nel branco per evitare danni alle greggi oppure se i lupi si aggirano nei villaggi.

Buon compromesso

Le nuove regole per la gestione del lupo sono frutto di un buon compromesso. Da un lato vi era la richiesta di autorizzarne la caccia, dall'altro si esigeva di non intervenire sugli effettivi. Con la revisione della legge si è trovata una via di mezzo ragionevole: il lupo resta protetto, ma gli effettivi potranno essere regolati.

La protezione delle greggi è rafforzata

La revisione della legge prevede un maggior impegno da parte dei contadini. Per ottenere un eventuale risarcimento per gli animali uccisi dai lupi, devono infatti aver protetto le greggi con recinti o cani da guardia.

**Migliore
protezione degli
animali selvatici**

La Svizzera vuole rafforzare la diversità delle specie. La revisione della legge fornisce un importante contributo in questo senso: preserva un numero maggiore di specie e la protezione è migliore di quella offerta finora.

**Una legge
equilibrata sulla
caccia e sulla
protezione degli
animali selvatici**

La revisione della legge sulla caccia bilancia i vari interessi. Fornisce ai Cantoni uno strumento ponderato per regolare gli effettivi di lupi, contribuendo così alla convivenza tra l'uomo e il lupo. Allo stesso tempo, protegge meglio gli altri animali selvatici e i loro spazi vitali.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge sulla caccia.

Sì

 admin.ch/legge-sulla-caccia



Il testo in votazione

**Legge federale
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)
Modifica del 27 settembre 2019**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986² sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 11 capoversi 2 e 3 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica»; nell'articolo 11 capoverso 3 «bandite equivalenti» è sostituito con «aree di protezione equivalenti»; nell'articolo 11 capoverso 4 «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione della fauna selvatica».*

² *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2^{bis}, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

³ *Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».*

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da evitare danni importanti alle colture alimentari.

² I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro, da fornire periodicamente, e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

¹ FF 2017 5193

² RS 922.0

§

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, c, l, m, o, p e q, nonché 2, 3, 5 e 6

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco
- c. *Abrogata*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, alzavola, moretta, germano reale
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia
dal 15 dicembre al 15 ottobre
- q. cormorano
dal 16 marzo al 31 agosto.

² *Abrogato*

³ I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

⁵ I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo numerosi, conservare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungare i periodi di protezione, se necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

Art. 7 cpv. 2 e 3

Abrogati

§

Art. 7a Regolazione delle specie protette

¹ I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

² Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie;
- b. la prevenzione di danni o di un pericolo concreto per l'uomo; o
- c. il mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

³ Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

Art. 8 Protezione degli animali selvatici

¹ I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.

² I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

³ Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.

Art. 11, rubrica, e cpv. 5 e 6

Aree protette

⁵ Nelle aree di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di animali di specie cacciabili, nonché di stambecchi e lupi, se necessario per la protezione degli spazi vitali, per la conservazione della diversità delle specie, per la tutela della fauna selvatica o per la prevenzione di eccessivi danni da essa causati.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle aree di protezione della fauna selvatica e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza e aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree.



Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 11a Corridoi faunistici di importanza interregionale

¹ D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

² Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.

³ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

Art. 12 cpv. 2, 4, 5 e 6

² I Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che mostrano disturbi comportamentali, causano danni o costituiscono un pericolo per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. Le decisioni concernenti gli animali cacciabili non sono soggette al diritto di ricorso secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

⁴ *Abrogato*

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:

- a. dai grandi predatori agli animali da reddito;
- b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene;
- c. dalle lontre agli impianti di piscicoltura.

⁶ La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

Art. 13 cpv. 4 e 5

⁴ La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

§

⁵ Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 5: Informazione e ricerca

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5

Informazione, formazione e ricerca

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

⁵ *Abrogato*

Inserire prima del titolo del Capitolo 6

Art. 14a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. stana volpi, tassi o marmotte mediante fumo, gas o liquidi oppure distrugge le loro tane abitate perforandole, scavandole od ostruendole;

§

Art. 18 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'autorizzazione di caccia può essere ritirata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il suo titolare ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il suo titolare commetta nuovi reati di questo genere.

^{1bis} Il ritiro dell'autorizzazione di caccia può essere ordinato anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale⁵.

Art. 24 cpv. 2–4

² L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.010



*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁸ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge forestale del 4 ottobre 1991⁹

Art. 27 cpv. 2

² Emanano prescrizioni sulla regolamentazione degli effettivi della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali senza ricorso a provvedimenti protettivi; laddove ciò non è possibile, adottano misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina.

⁷ RS 451

⁸ RS 455

⁹ RS 921.0



3. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla pesca

Inserire prima del titolo della Sezione 3

Art 6a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005¹¹ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

¹⁰ RS 923.0

¹¹ RS 455

In dettaglio

Modifica della legge federale
sull'imposta federale diretta

Gli argomenti dei comitati referendari	→	52
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	54
Il testo in votazione	→	56

Le attuali deduzioni fiscali per le spese per i figli

Chi ha figli può far valere delle deduzioni dall'imposta federale diretta. La presente votazione riguarda le due deduzioni seguenti:

- chi fa accudire i propri figli a pagamento, ad esempio all'asilo nido, attualmente può dedurre al massimo 10 100 franchi per figlio. Le spese sostenute per i figli devono essere strettamente connesse con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità lavorativa dei genitori. La deduzione è inoltre accordata unicamente per i figli che non hanno ancora compiuto 14 anni;
- se i figli non hanno ancora compiuto 18 anni o sono ancora in formazione, è applicata una deduzione generale per i figli che attualmente ammonta a 6500 franchi per figlio.

Le principali deduzioni per i figli a livello federale e cantonale

Tutti gli importi in franchi

	Confederazione: oggi	Confederazione: in caso di Sì al progetto	Cantoni ¹
Deduzione massima per la cura da parte di terzi	10 100	25 000	Tra 3000 e 25 000; Uri permette una deduzione illimitata.
Deduzione generale per i figli	6500	10 000	Da 0 a 24 500
Deduzione massima per i premi assicurativi	700	invariata	Da 300 a 4040
Sgravio a livello di tariffa d'imposta	251	invariata	3 Cantoni

1 Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), opuscolo fiscale per il 2019 (disponibile in tedesco e francese, [estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch) > Sistema fiscale svizzero > Steuermäppchen). In merito all'ultima riga, due Cantoni e la Confederazione prevedono una deduzione: nel caso della Confederazione, l'imposta federale diretta dovuta dai genitori si riduce di 251 franchi per figlio. Nel Cantone di Basilea Campagna l'imposta cantonale si riduce di 750 franchi, mentre nel Cantone del Vallese di 300 franchi per figlio. Nel terzo Cantone, il Cantone di Vaud, l'importo dello sgravio dipende dal reddito imponibile.

Ripercussioni
sull'economia
svizzera

Sul mercato del lavoro svizzero vi è carenza di personale qualificato. Si stima che, a corto e medio termine, l'aumento della deduzione per la cura prestata da terzi permetterebbe di occupare circa 2500 posti a tempo pieno⁵. Si contrasterebbe così la citata carenza di forza lavoro e si rafforzerebbe l'economia svizzera.

Deduzione generale per i figli:

Sgravio per le
famiglie

Il Parlamento ha inoltre deciso di aumentare la deduzione generale per i figli prevista nell'ambito dell'imposta federale diretta da 6500 a 10 000 franchi per figlio, allo scopo di sgravare ulteriormente le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Il Parlamento motiva questa scelta anche con le elevate spese sostenute dalle famiglie. Secondo una stima non aggiornata dell'Ufficio federale di statistica, queste ammontano in media a circa 11 300 franchi all'anno per le coppie con un figlio, e diminuiscono per ogni ulteriore figlio⁶. Questi costi superano di gran lunga quanto necessario a garantire il fabbisogno minimo vitale di un bambino.

Chi ne approfitta


Quasi il 60 per cento delle famiglie paga l'imposta federale diretta. Sono loro a beneficiare della deduzione generale per i figli e dunque anche del suo aumento, fermo restando che l'entità del risparmio fiscale dipende dal reddito (cfr. illustrazioni seguenti). Poco più del 40 per cento delle famiglie non paga l'imposta federale diretta e non beneficia dunque di questa misura.

5 Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018 concernente una modifica dell'imposta federale diretta (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi), FF 2018 2535, qui 2253. ([🔗 admin.ch](#) > Diritto federale > Foglio federale).

6 Ufficio federale di statistica (UFT) / HABE 2009–2011; Calcoli effettuati dall'istituto BASS ([🔗 bfs.admin.ch](#)) > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Tabelle > Modellbasierte Schätzung von durch Kinder bedingten Konsum-Mehrkosten in Franken pro Monat pro Haushalt, disponibile in tedesco).

Quanto risparmia una famiglia grazie all'aumento della deduzione generale per i figli? Tutti gli importi in franchi

Sgravio fiscale
1000



■ Sgravio fiscale, un figlio ■ Sgravio fiscale, due figli

Una famiglia con un attuale reddito imponibile di 120 000 franchi e due figli risparmia ad esempio, grazie alla maggiore deduzione generale per i figli, 473 franchi di imposte all'anno.

Fonte: calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni

L'aumento della deduzione per la cura dei figli da parte di terzi comporta minori entrate fiscali annue ricorrenti stimate approssimativamente a 10 milioni di franchi⁷. L'importo è relativamente contenuto dato che molti genitori possono già dedurre la totalità delle spese sostenute per la cura da parte di terzi. Sul lungo termine le perdite dovrebbero essere compensate poiché, grazie all'aumento della deduzione, più genitori continueranno ad esercitare un'attività lucrativa⁸. L'aumento della deduzione generale per i figli deciso dal Parlamento


⁷ Stime dell'AFC.

⁸ Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018 concernente una modifica dell'imposta federale diretta (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi), FF 2018 2535, qui 2251 ([admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Foglio federale).

comporta ulteriori perdite di gettito, che prima della pandemia di coronavirus sono state stimate a 370 milioni di franchi⁹ l'anno. Le perdite fiscali totali sono stimate dunque a 380 milioni l'anno, circa 80 dei quali a carico dei Cantoni, visto che parte del gettito dall'imposta federale diretta è destinata a loro. Per quanto concerne l'anno fiscale 2021, a causa della pandemia le perdite di gettito dovrebbero temporaneamente diminuire di 50–100 milioni¹⁰ circa, di cui 10–20 milioni a carico dei Cantoni. Le stime si basano su ipotesi e anche a causa della pandemia di coronavirus sono molto incerte; inoltre sono disponibili pochi dati sulla deduzione per la cura da parte di terzi.

L'impatto delle due deduzioni proposte

Tutti gli importi in franchi

Imposta federale diretta			
	Esempio di due coniugi con due figli e un attuale reddito imponibile di 150 000 franchi.		
	Spese per la cura da parte di terzi per figlio:	Conteggio oggi:	Conteggio in caso di Sì al progetto:
11 000	5560	4473	1087
18 000	5560	3219	2341
25 000	5560	2224	3336

Fonte: calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

- 9 Stime dell'AFC sulla base della statistica fiscale 2016 e sulla base dei proventi previsti per l'anno fiscale 2021 (13,7 mia. fr.). Stima effettuata a dicembre 2019.
- 10 Stime dell'AFC sulla base della statistica fiscale 2016 e sui proventi previsti tenuto conto delle minori entrate dovute alla pandemia da coronavirus: 10,0–12,0 miliardi di franchi per l'anno fiscale 2021. Stima effettuata a maggio 2020.

Gli argomenti

No a un imbroglio fiscale

Comitati referendari

Comitato «No all'imbroglione della deduzione per i figli!»

L'aumento della deduzione per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta comporta minori entrate fiscali pari a 370 milioni di franchi all'anno. Ciò che sembra allettante e che viene venduto come promozione della famiglia è invece un puro imbroglio fiscale a discapito del ceto medio.

- Di questo imbroglio approfittano quasi esclusivamente le famiglie con un reddito elevato, ovvero soltanto il 6 per cento circa delle economie domestiche in Svizzera. Chi paga? Il ceto medio. Le famiglie appartenenti a questo ceto saranno le prime a farne le spese se, a causa delle minori entrate fiscali, verranno soppresse le riduzioni dei premi e aumenteranno le tariffe degli asili nido.
- Le famiglie che ne avrebbero bisogno, ovvero quelle con un reddito basso o medio, non traggono alcun beneficio dall'oggetto in votazione. Al contrario: questa nuova deduzione per i figli costa alla popolazione 370 milioni di franchi all'anno. Denaro che serve altrove.

Come paghiamo i premi di cassa malati in continuo aumento? Come troviamo un appartamento a un prezzo abbordabile? Ci sono ancora posti liberi all'asilo nido? Sono queste le domande che preoccupano le famiglie. Chi vuole fare una politica efficace a favore delle famiglie deve pronunciarsi in merito e non sprecare denaro inutilmente. Ad esempio, con i 370 milioni di franchi destinati a chi non ne ha bisogno, si potrebbe quasi raddoppiare l'importo destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie per i minorenni.



Beat Jans, vicepresidente PS Svizzera:

«Le deduzioni a livello di imposta federale diretta vanno a vantaggio quasi esclusivamente delle famiglie con un reddito elevato. Questo imbroglio fiscale è a carico del ceto medio.»

Comitato «No a un imbroglio da 370 milioni»

No a questo abbaglio

Il Consiglio federale aveva buone intenzioni: attuare una politica familiare a favore del ceto medio. Il Parlamento ha però stravolto il progetto: di queste importanti deduzioni fiscali beneficiano in primo luogo le famiglie con un reddito alto e perfino quelle che non devono sostenere spese per la custodia esterna dei figli. In questo modo non si rafforza la conciliabilità tra famiglia e lavoro né si combatte la carenza di personale qualificato.

Siamo a favore di un aumento delle deduzioni fiscali per la custodia dei bambini. La conciliabilità tra famiglia e lavoro deve essere assolutamente migliorata. Oltre a deduzioni fiscali ragionevoli, bisogna introdurre un'equa tassazione individuale e i buoni di custodia per gli asili nido o per le famiglie diurne. Il progetto stanza in modo inefficace 370 milioni che mancheranno per tali riforme.



Kathrin Bertschy, consigliera nazionale verde liberale: «La mancanza di questi 370 milioni si farà sentire dolorosamente quando si tratterà di rendere gli asili nido finanziariamente accessibili e di garantire la conciliabilità tra famiglia e lavoro.»

 comitato-liberale.ch

Raccomandazione dei comitati referendari

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Chi ha figli deve poter conciliare più facilmente famiglia e lavoro. L'aumento della deduzione per la cura da parte di terzi incoraggia entrambi i genitori a essere attivi professionalmente. Ci si propone così di sfruttare maggiormente la manodopera qualificata presente nel nostro Paese. Il Parlamento intende inoltre sgravare ulteriormente le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Ha pertanto aumentato la deduzione generale per i figli. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Conciliare meglio famiglia e lavoro

Chi ha bambini piccoli non sempre può dedurre dalle imposte la totalità delle spese sostenute per la cura dei figli, come ad esempio quelle per l'asilo nido. Ciò può indurre i genitori a ridurre la propria attività professionale o a rinunciarvi temporaneamente per motivi fiscali: l'aumento della deduzione per la cura da parte di terzi persegue proprio lo scopo di impedire che ciò accada e di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Promuovere il personale qualificato nazionale

In molti settori vi è carenza di personale qualificato. Con una maggiore deduzione per la cura da parte di terzi, i genitori sono più incentivati a svolgere un'attività professionale. In questo modo è possibile sfruttare meglio la manodopera qualificata presente nel nostro Paese. Ciò rafforza l'economia svizzera e si traduce in un aumento delle entrate fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni.

Sgravare le famiglie

Le spese sostenute per i figli, come ad esempio quelle per l'alimentazione, gli abiti e l'alloggio, ma anche per i giochi e lo sport incidono in misura considerevole sul bilancio delle famiglie, indipendentemente dal fatto che i genitori si occupino dei figli personalmente o che ne affidino temporaneamente la cura a terzi. Ecco perché il Parlamento ha aumentato anche la deduzione generale per i figli. In questo modo i genitori sono sgravati e il lavoro effettuato in seno alla famiglia è adeguatamente ripagato.

**Sostenere
il ceto medio**

Nei dibattiti parlamentari è stato sottolineato che sono soprattutto le famiglie del ceto medio a pagare imposte elevate e a non beneficiare di riduzioni dei premi o di contributi per l'asilo nido. Anche queste famiglie sono sostenute con l'aumento della deduzione generale per i figli.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta.

Sì

 admin.ch/deduzioni-per-i-figli

§

Il testo in votazione

**Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD)
(Trattamento fiscale delle spese per la cura
dei figli da parte di terzi)
Modifica del 27 settembre 2019**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3

³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.

Art. 35 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10 000 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2018 2535

² RS 642.11

In dettaglio

Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

(controprogetto indiretto all’iniziativa popolare
«Per un congedo di paternità ragionevole – a favore
di tutta la famiglia»)

Gli argomenti del comitato referendario	→	62
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	64
Il testo in votazione	→	66

Contesto

Alla nascita di un figlio le madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di maternità retribuito di 14 settimane. Per quanto riguarda i padri, i salariati hanno diritto soltanto a uno o due giorni di congedo in virtù dei giorni di libero usuale che il datore di lavoro è tenuto per legge a concedere per esempio in caso di matrimonio, trasloco o, appunto, in caso di nascita di un figlio. La situazione degli indipendenti, invece, non è disciplinata dalla legge.

Prassi divergenti

Determinati settori o aziende hanno già introdotto un congedo di paternità più lungo, la cui durata può variare da alcuni giorni a diverse settimane.

Due settimane di congedo di paternità

Se il progetto è accettato, tutti i padri che esercitano un'attività lucrativa avranno diritto a un congedo di paternità di due settimane, che corrispondono a dieci giorni lavorativi. Il congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole. Il datore di lavoro non può dal canto suo ridurre le vacanze del lavoratore.

Indennità di perdita di guadagno

La perdita di guadagno legata al congedo di paternità è indennizzata secondo gli stessi principi applicabili al congedo di maternità. Hanno diritto all'indennità i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente. Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. L'indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.

Importo dell'indennità

Come in caso di maternità, l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 2774 franchi.

Costi e finanziamento

Il congedo di paternità di due settimane è finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), quindi prevalentemente con i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stima che al momento dell'entrata in vigore il costo annuo del congedo di paternità di due settimane ammonterà a circa 230 milioni di franchi. Per coprire i costi supplementari, l'aliquota di contribuzione IPG deve essere portata dall'attuale 0,45 allo 0,5 per cento. Ciò corrisponde a 50 centesimi in più per 1000 franchi di salario. Nel caso dei salariati, questo aumento è assunto per metà dal datore di lavoro.

Controprogetto all'iniziativa popolare

Il testo sottoposto a votazione è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», la quale chiede l'introduzione di un congedo di paternità retribuito di quattro settimane. Il Parlamento ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di respingere l'iniziativa, presentando nel contempo il presente controprogetto per un congedo di paternità di due settimane. Il comitato d'iniziativa ha successivamente ritirato l'iniziativa popolare, a condizione che il controprogetto entri effettivamente in vigore. Data la riuscita formale del referendum, il controprogetto è ora sottoposto al voto popolare. In caso di accettazione, esso sarà posto in vigore dal Consiglio federale e il ritiro dell'iniziativa sarà confermato. Se, invece, il controprogetto per un congedo di paternità di due settimane è respinto, si voterà sull'iniziativa popolare per un congedo di paternità di quattro settimane, a meno che il comitato d'iniziativa non decida di ritirarla definitivamente.

Gli argomenti

Comitato referendario

Disoccupazione di massa, casi di insolvenza, fallimenti. Il nostro Paese sta attraversando una crisi economica molto grave. Molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese. E adesso dovremmo persino accettare un aumento delle detrazioni salariali? Vivere tutti con ancora meno soldi per permettere ad alcuni di usufruire di un congedo di paternità pagato? Questa nuova assicurazione sociale è onerosa, irresponsabile e abusiva!

Oneroso e irresponsabile

Per finanziare due settimane di vacanza in più per alcuni, le detrazioni salariali dovranno essere aumentate e a noi rimarranno ancora meno soldi per vivere. Saremo inoltre chiamati a sopportare un onere sempre maggiore dato che il finanziamento a lungo termine delle assicurazioni sociali come l'AVS e l'AI non è garantito. Il continuo incremento dei premi delle casse malati grava sulla popolazione. La crisi economica e il conseguente aumento del numero dei disoccupati accresceranno ulteriormente i debiti nel settore delle assicurazioni sociali. Introdurre un'assicurazione di paternità è pertanto un'iniziativa irresponsabile. I mezzi finanziari a disposizione vanno infatti riservati alle situazioni di emergenza, come è avvenuto negli ultimi mesi.

Insostenibile per le PMI

Per le piccole e medie imprese (PMI) un congedo di paternità di due settimane è insostenibile, sia dal punto di vista finanziario che da quello organizzativo. Sostituire un collaboratore per un breve periodo non è facile e costa. Diverse multinazionali hanno spontaneamente introdotto un congedo di paternità pagato, perché grazie ai loro introiti miliardari se lo possono permettere. E ora i costi di questo lusso dovrebbero ricadere su di noi?

Abusivo e iniquo

Le assicurazioni sociali come l'AVS, l'AI, l'assicurazione malattie obbligatoria e l'assicurazione contro la disoccupazione sono state introdotte per lottare contro lo stato di bisogno e la povertà. La paternità non è però un rischio che necessita di una copertura da parte di un'assicurazione sociale. È quindi abusivo chiedere ai più di mettere mano al portafoglio per permettere ad alcuni di passare più tempo con il proprio figlio appena nato. L'assicurazione di maternità tiene conto delle

fatiche legate alla gravidanza e al parto. E perché mai invece i padri meriterebbero un periodo di riposo?


**Decisione
di principio**

I fautori del progetto hanno lasciato intendere che due settimane non bastano e che il congedo di paternità dovrebbe essere di quattro settimane o addirittura più lungo. Si è parlato anche di un congedo parentale di 30 o 36 settimane. A livello federale un'iniziativa per un congedo parentale di 30 settimane è in fase di preparazione. Un NO al congedo di paternità di due settimane blocca sul nascere ulteriori pretese assurde.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 [detrazioni-salariali-no.ch](https://www.detrazioni-salariali-no.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il congedo di paternità consente al padre di partecipare maggiormente all'accudimento del neonato e favorisce la ripartizione collaborativa dei ruoli all'interno della famiglia. Il progetto garantisce lo stesso diritto minimo a tutti i padri che esercitano un'attività lucrativa. La sua attuazione è sostenibile per le aziende sia sul piano organizzativo sia su quello finanziario. Il controprogetto indiretto all'iniziativa a favore di un congedo di quattro settimane è frutto di un compromesso che gode di un ampio consenso. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Benefici per tutta la famiglia

La nascita di un figlio è un avvenimento importante che porta a cambiamenti duraturi nella vita di una coppia. Concedere al padre solo uno o due giorni di libero, come se si trattasse di un trasloco o di un matrimonio, non è più al passo con le esigenze della società moderna. Il congedo di paternità permette al padre di trascorrere più tempo con il proprio figlio, di contribuire in modo più significativo alla nuova quotidianità e di sgravare la madre. Tutta la famiglia ne trae beneficio.

Conciliabilità tra famiglia e lavoro

Il congedo di paternità favorisce l'instaurarsi di pratiche collaborative di ripartizione dei ruoli che permettono a entrambi i genitori di contribuire al reddito familiare nonché di occuparsi dell'educazione dei figli e degli altri compiti. Se i padri hanno più tempo da dedicare alla famiglia, per le madri sarà più facile rimanere professionalmente attive dopo la nascita di un figlio. Ne beneficia anche l'economia che può così continuare a contare su forze lavoro qualificate e motivate.

Sostenibile dal punto di vista organizzativo e finanziario

Il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare a favore di un congedo di paternità di quattro settimane gode di un ampio sostegno e rappresenta un compromesso equilibrato. Le aziende sono in grado di far fronte a un'assenza di dieci giorni senza troppi problemi organizzativi. Anche i costi del congedo di paternità sono sostenibili.

**Interessante anche
per le PMI**

Il finanziamento mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG) garantisce un ampio sostegno finanziario al congedo di paternità di due settimane. In questo modo anche le piccole e medie imprese (PMI) potranno introdurre il congedo di paternità aumentando la propria attrattiva come datore di lavoro.

**Stesso diritto
minimo per tutti
i padri**

Ogni anno in Svizzera nascono circa 87 000 bambini. Oggi la prassi in materia di congedo di paternità varia a seconda del datore di lavoro e del settore. Il progetto tiene conto dell'esigenza già formulata dall'iniziativa popolare di garantire a tutti i padri che esercitano un'attività lucrativa lo stesso diritto minimo a un congedo di paternità retribuito, nello specifico di due settimane.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno.

Sì

 admin.ch/congedo-paternita



Il testo in votazione

**Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Modifica del 27 settembre 2019**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio degli Stati del 15 aprile 2019¹;
visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 2019²,
decreta:*

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio
e in caso di maternità o paternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Titolo prima dell'art. 16i

IIIb. Indennità in caso di paternità

Art. 16i **Aventi diritto**

¹ Ha diritto all'indennità l'uomo che:

- a. è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS⁴ durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
- c. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- d. al momento della nascita del figlio:

¹ FF 2019 2815

² FF 2019 3191

³ RS 834.1

⁴ RS 831.10

§

1. è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPGA⁵,
2. è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
3. collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c;
- b. al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.

Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

¹ L'indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

² Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliera;
- c. se il padre muore;
- d. se il figlio muore; o
- e. se la filiazione paterna si estingue per sentenza.

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliera

¹ L'indennità di paternità è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.

² Il padre ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliera.

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliera per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliera supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16l Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di paternità.

² All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

§

Art. 16m Priorità dell'indennità di paternità

¹ L'indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di paternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di paternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. legge federale del 19 giugno 1959⁶ sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁷ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁹ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 20 cpv. 1

¹ In deroga all'articolo 24 LPG¹¹, il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;
- b. in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d;
- c. in caso di paternità, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

⁶ RS 831.20

⁷ RS 832.10

⁸ RS 832.20

⁹ RS 833.1

¹⁰ RS 837.0

¹¹ RS 830.1

§

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»¹² sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni¹³

Art. 329, titolo marginale

VIII. Tempo
libero, vacanze,
congedo per
attività giovanili,
congedo di
maternità e
congedo di
paternità
1. Tempo libero

Art. 329b cpv. 3

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
- b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f; o
- c. di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g.

Art. 329g

5. Congedo di
paternità

¹ In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

² Il congedo di paternità dev'essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

³ Può essere preso in settimane o in giorni.

Art. 335c cpv. 3

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.



Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (Concerne soltanto il testo tedesco) e nuovi elementi dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g	(congedo di paternità);
articolo 335c capoverso 3	(termini di disdetta);

2. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un termine

Negli articoli 30b, 33a capoverso 3, 41 capoverso 2, 51a capoverso 5 e 52 capoverso 4 «del Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁵ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO o del congedo di paternità giusta l'articolo 329g CO. ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità o di paternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952¹⁷ sulle indennità di perdita di guadagno.

¹⁴ RS 831.40

¹⁵ RS 220

¹⁶ RS 832.20

¹⁷ RS 834.1

§**4. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁸ sugli assegni familiari nell'agricoltura**

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329^f del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁹ e il congedo di paternità secondo l'articolo 329^g CO.

¹⁸ RS 836.1

¹⁹ RS 220

In dettaglio

Decreto federale
concernente l'acquisto di nuovi
aerei da combattimento

Gli argomenti del comitato referendario	→	80
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	82
Il testo in votazione	→	84

Situazione della politica di sicurezza

Negli ultimi anni il mondo e, quindi, anche il contesto regionale in cui si colloca la Svizzera sono diventati meno sicuri¹. Non solo sul piano globale, ma anche ai margini dell'Europa si è registrato un aumento delle tensioni internazionali e del ricorso alla forza armata, come testimonia il fatto che le spese militari mondiali sono tornate a crescere². Anche il rischio di attentati terroristici è ancora presente. È inoltre impossibile prevedere come si evolverà la situazione sul lungo termine. Secondo Consiglio federale e Parlamento, gli eventi recenti hanno comunque dimostrato che la protezione dello spazio aereo è tuttora importante per la Svizzera.

I compiti degli aerei da combattimento

Servizio di polizia aerea

L'esercito impiega quotidianamente aerei da combattimento per il servizio di polizia aerea, con il quale si assicura il rispetto delle norme sul traffico aereo e si presta aiuto agli aerei in difficoltà. Gli aerei da combattimento intervengono se un velivolo entra nello spazio aereo svizzero senza esservi autorizzato e possono ad esempio ingiungergli di atterrare e scortarlo verso un aeroporto. Questi aerei proteggono inoltre i grandi eventi, come l'incontro annuale del World Economic Forum (WEF) di Davos, e le conferenze internazionali, ad esempio quelle che si tengono presso la sede dell'ONU di Ginevra.

Minacce terroristiche e tensioni internazionali

In presenza di una minaccia terroristica persistente, l'esercito ha il compito di intensificare la protezione dello spazio aereo per tutta la durata di tale minaccia. Gli aerei da combattimento possono ad esempio essere chiamati a intervenire se per compiere un attentato viene dirottato un aereo di linea o utilizzato un piccolo velivolo. Se nelle vicinanze del nostro Paese vi sono poi tensioni tra Stati, gli aerei da combattimento sorvegliano lo spazio aereo per impedire che aerei militari stranieri sorvolino la Svizzera senza esservi autorizzati.

- 1 Valutazione annuale dello stato della minaccia – Rapporto del Consiglio federale alle Camere federali e al pubblico del 29 aprile 2020, FF 2020 3891 ([link](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale); Rapporto sulla politica estera 2019 del 29 gennaio 2020, FF 2020 1377 ([link](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale); La politica di sicurezza della Svizzera – Rapporto del Consiglio federale del 24 agosto 2016, FF 2016 6979 ([link](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).
- 2 Annuario 2019 dell'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (SIPRI).

Conflitto armato


Se la Svizzera viene attaccata, l'esercito impiega gli aerei da combattimento per difendere lo spazio aereo. Ciò avviene in combinazione con la difesa terra-aria, il cui ammodernamento sarà coordinato con l'acquisto degli aerei³. Gli aerei da combattimento compiono inoltre voli di ricognizione e missioni contro obiettivi nemici al suolo. Senza protezione aerea, le truppe di terra non possono infine essere impiegate efficacemente.

La flotta attuale

Le Forze aeree svizzere dispongono oggi di 26 F-5 Tiger e di 30 F/A-18. I Tiger hanno circa 40 anni e sono utilizzati esclusivamente a scopo d'addestramento. Introdotti negli anni Novanta, gli F/A-18 possono ancora essere utilizzati per qualsiasi compito, ma la loro manutenzione si fa sempre più costosa e complessa. Con il passare degli anni, inoltre, diminuiscono le probabilità che questi aerei possano avere la meglio su aerei da combattimento moderni. Il loro utilizzo si concluderà comunque attorno al 2030⁴, dopo di che dovranno essere messi fuori servizio. I nuovi aerei sono dunque destinati a sostituire l'intera flotta a partire dal 2030.

- 3 Il decreto federale del 20 dicembre 2019 concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento prevede che l'acquisto degli aerei sia coordinato sotto il profilo temporale e tecnico con l'acquisto parallelo di un sistema per la difesa terra-aria a lunga gittata. Quest'ultimo non è però oggetto della presente votazione.
- 4 Messaggio sull'esercito 2017 del 22 febbraio 2017, FF 2017 2419 ([LZ](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

Durata di utilizzo prevista degli attuali aerei e del nuovo aereo da combattimento



Esempio: Il primo F-5 Tiger è stato introdotto nel 1978 e l'ultimo nel 1984. Nel 2003 è stato messo fuori servizio il primo apparecchio, mentre l'ultimo sarà messo fuori servizio attorno al 2025.

Fonte: Luftverteidigung der Zukunft – Bericht der Expertengruppe Neues Kampfflugzeug, 2017 (disponibile in tedesco e in francese)

Il finanziamento


Il decreto federale sul quale siamo chiamati a votare prevede che per l'acquisto dei nuovi aerei non possano essere spesi più di 6 miliardi di franchi⁵. I costi d'esercizio susseguenti saranno poi di entità analoga a quelli degli aerei attuali. L'acquisto e l'esercizio degli aerei verranno comunque finanziati attraverso il budget ordinario dell'esercito, che il Consiglio federale intende aumentare circa dell'1,4 per cento annuo negli anni a venire. L'aumento previsto, corrispondente grosso modo alla crescita media delle altre uscite della Confederazione, permetterà di ammodernare anche altri settori dell'esercito.

5 Tale importo si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2018. Potrà aumentare o diminuire leggermente a seconda del rincaro.


Spese annue previste per l'acquisto di nuovi aerei da combattimento in rapporto alle spese della Confederazione nel 2019 (in franchi)

Spese della Confederazione nel 2019

Totale: 71,4 mia.



Future spese annue dell'esercito



Fonte: Rapporto sul consuntivo 2019, volume 1, e messaggio del 26 giugno 2019 concernente la decisione programmatica sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento

Gli affari di compensazione

Il costruttore che fornirà i nuovi aerei dovrà assegnare in Svizzera commesse di importo pari al 60 per cento del prezzo d'acquisto – il 65 per cento delle quali nella Svizzera tedesca, il 30 per cento nella Svizzera romanda e il 5 per cento nella Svizzera italiana. Il Consiglio federale provvederà affinché tale chiave di ripartizione sia rispettata per quanto possibile. Questi cosiddetti affari di compensazione (detti anche «offset») sono finalizzati a rafforzare l'industria svizzera, ad esempio assicurandole l'accesso alle tecnologie di punta.

Decisione programmatica e acquisto

Il Popolo è chiamato a esprimersi su una decisione programmatica. Ciò significa che, a differenza di quanto accaduto nella votazione del 2014 sui Gripen, potrà pronunciarsi soltanto su alcuni aspetti generali dell'acquisto, in particolare sul limite di spesa di 6 miliardi di franchi. Se vincerà il sì, spetterà poi al Consiglio federale stabilire il modello di aereo e il numero di apparecchi. Tale decisione sarà successivamente sottoposta al Parlamento per approvazione. Poiché un simile acquisto, dalla valutazione sino alla consegna degli aerei, richiede circa dieci anni, i nuovi aerei potranno essere operativi attorno al 2030 (si veda il grafico relativo alla durata di utilizzo degli aerei).

Le alternative esaminate

Nel rapporto sul futuro della difesa aerea («Luftverteidigung der Zukunft⁶») sono state esaminate le eventuali alternative all'acquisto di nuovi aerei da combattimento. Si è giunti alla conclusione che i velivoli da addestramento armati, i droni e gli elicotteri non sono in grado di volare a quote sufficientemente elevate oppure non dispongono dei radar o delle armi necessari. Prolungare l'impiego degli F/A-18 comporterebbe inoltre rischi sotto il profilo finanziario e tecnico (p. es. l'assenza di pezzi di ricambio). Tutti i Paesi che utilizzano il modello di F/A-18 impiegato in Svizzera intendono peraltro metterlo fuori servizio attorno al 2030. Proteggere lo spazio aereo con l'aiuto di altri Stati porrebbe infine notevoli problemi sotto il profilo della neutralità, senza contare che persino nel quadro di un'alleanza militare come la NATO ciascuno Stato assicura in linea di principio da sé la protezione del proprio spazio aereo.

6 Luftverteidigung der Zukunft – Bericht der Expertengruppe Neues Kampfflugzeug, 2017 ([vbs.admin.ch](https://www.vbs.admin.ch) > Verteidigung > Air2030 – Schutz des Luftraumes). Rapporto disponibile in tedesco e in francese.

Gli argomenti

Comitato referendario

Il previsto acquisto di nuovi aerei da combattimento è un assegno in bianco del valore di 6 miliardi di franchi. Se si considera l'intera durata del loro utilizzo, questi aerei di lusso ci costeranno addirittura attorno ai 24 miliardi di franchi. Questi soldi verranno a mancare in settori come la sanità, la protezione contro le catastrofi o la lotta al cambiamento climatico. No a questo spreco di soldi pubblici!

**Un assegno
in bianco
da 24 miliardi**


Nel 2014 il Popolo ha chiaramente bocciato l'acquisto di nuovi aerei da combattimento, il cui costo era di 3,1 miliardi. Ora si intende spendere addirittura il doppio. Ma i costi elevati sono solo una parte del problema: i cittadini sono infatti chiamati a pronunciarsi sull'acquisto senza conoscere né il modello di aereo né il numero di velivoli. Si tratta dunque di un assegno in bianco del valore di 6 miliardi di franchi. Secondo quanto affermato da esperti, considerando l'intera durata di utilizzo, il costo complessivo di una flotta di aerei da combattimento ammonta al quadruplo del prezzo d'acquisto. I nuovi aerei ci costeranno dunque circa 24 miliardi di franchi.

Costi

(in miliardi di franchi)

**Nuovi aerei
da combattimento
(modello da stabilirsi)**

**Gripen
(bocciati nel 2014)**



Un lusso inutile

Oggi bisogna essere preparati ad affrontare minacce realistiche come le situazioni d'emergenza, le catastrofi e i ciberattacchi, impegnandosi inoltre nella lotta al cambiamento climatico, ma se spendiamo miliardi per acquistare jet di lusso ci mancheranno i soldi per farlo. Nessuno nega che la Svizzera abbia bisogno di un servizio di polizia aerea. Gli aerei da combattimento pesanti non sono però in grado di proteggere

lo spazio aereo da buona parte delle minacce attuali. D'altro canto non sono state seriamente esaminate alternative come l'acquisto di aerei da combattimento leggeri, che hanno il pregio di essere meno costosi, più ecologici e meno rumorosi.



Nick Beglinger, economista, Zurigo:

«Per affrontare i grandi pericoli del giorno d'oggi – come le pandemie e il cambiamento climatico – non abbiamo bisogno di aerei da combattimento pesanti. Per questo dico: sì a un servizio di polizia aerea moderno, NO a un acquisto insensato per un dispositivo di difesa non al passo coi tempi.»



Sara Muff, infermiera diplomata, Sursee:

«Spendiamo 24 miliardi per aerei di lusso, ma la sanità non ha i soldi di cui necessita. Per questo voto NO.»

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 aereidacombattimento-no.ch

Il comitato referendario è l'autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

I nuovi aerei da combattimento sono necessari per proteggere la popolazione. Il loro acquisto è dunque un investimento a lungo termine nella sicurezza. È inoltre finanziato attraverso il budget ordinario dell'esercito e non va quindi a scapito di altri compiti della Confederazione. I nuovi aerei da combattimento rafforzano infine la neutralità e l'indipendenza del nostro Paese. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono l'acquisto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La situazione resta imprevedibile

L'Europa e il mondo intero sono divenuti meno sicuri. Nessuno può inoltre prevedere come si evolverà la situazione delle aree a noi più vicine nei prossimi 30–40 anni, periodo corrispondente alla durata di utilizzo dei nuovi aerei. Si può tuttavia ipotizzare che avremo sempre a che fare con una grande varietà di minacce e che la situazione resterà instabile.

La necessità di un esercito duttile

Anche in futuro l'esercito dovrà pertanto proteggere la popolazione da minacce e pericoli di vario genere, tra cui anche gli attacchi aerei. Per farlo dovrà dimostrarsi duttile e disporre di un equipaggiamento moderno. In tal senso sarà importante poter contare non solo su truppe sanitarie da schierarsi in caso di pandemia e su strumenti di ciberdifesa, ma anche su aerei da combattimento che proteggano lo spazio aereo.

Gli aerei da combattimento sono indispensabili

L'esercito impiega gli aerei da combattimento per il servizio quotidiano di polizia aerea. Questi aerei assicurano però anche la sicurezza della popolazione a fronte di una minaccia concreta, ad esempio un attacco terroristico. Senza appoggio aereo, infine, in caso di conflitto è impossibile impiegare efficacemente le truppe di terra. L'esercito può funzionare solo come un insieme integrato.

Non vi è un'alternativa valida

Non esiste una valida alternativa agli aerei da combattimento. I cosiddetti «aerei da combattimento leggeri», vale a dire i velivoli d'addestramento armati, non sono infatti idonei a svolgere il servizio di polizia aerea e risultano ancora meno utili in caso di crisi. Far capo a tali aerei per preservare gli

F/A-18 e prolungarne l'utilizzo non è quindi un'opzione percorribile.

**Assicurare
l'indipendenza
in caso di crisi**

La Svizzera intende ridurre al minimo la dipendenza da altri Stati e organizzazioni, in particolare in situazioni di crisi. Un Paese neutrale come il nostro dev'essere in grado di proteggere da sé la propria popolazione. Una protezione credibile dello spazio aereo può rappresentare un fattore decisivo per evitare che la Svizzera venga coinvolta in un conflitto.

**Un tempestivo
investimento nella
sicurezza**

I nuovi aerei da combattimento sono un necessario investimento nella sicurezza del nostro Paese. Il costo del loro acquisto e del loro esercizio sarà finanziato con il budget ordinario dell'esercito e sarà ripartito rispettivamente su 10 e 30–40 anni. I nuovi aerei non costituiscono pertanto un onere aggiuntivo a carico delle finanze statali né sottrarranno risorse ad altri settori. Grazie agli affari di compensazione, l'acquisto degli aerei procurerà inoltre commesse all'industria svizzera. La sostituzione degli attuali aerei da combattimento deve avere inizio *oggi*, affinché la popolazione svizzera sia protetta anche *domani*.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.

Sì

 admin.ch/aerei-da-combattimento



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento del 20 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è incaricato di ammodernare gli strumenti di protezione dello spazio aereo mediante l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.

² La fase d'introduzione dei nuovi aerei da combattimento deve essere conclusa entro la fine del 2030.

Art. 2

¹ L'acquisto dei nuovi aerei da combattimento è realizzato nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. il volume finanziario non eccede 6 miliardi di franchi (secondo l'Indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2018);
- b. le imprese estere cui sono assegnate commesse nel quadro dell'acquisto compensano il 60 per cento del valore contrattuale mediante l'assegnazione di commesse in Svizzera (offset), di cui il 20 per cento mediante offset diretti e il 40 per cento mediante offset indiretti nel settore della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza, vale a dire nei seguenti settori:
 1. industria meccanica,
 2. industria metallurgica,
 3. industria elettronica ed elettrotecnica,
 4. industria ottica,
 5. industria orologiera,
 6. industria della costruzione di veicoli e di materiale rotabile,
 7. prodotti in gomma e plastica,

¹ RS 171.10

² FF 2019 4229

§

8. prodotti chimici,
 9. industria aerospaziale,
 10. industria informatica e di ingegneria del software,
 11. cooperazioni con scuole universitarie e istituti di ricerca;
- c. il Consiglio federale provvede affinché nell'assegnare gli offset sia rispettata per quanto possibile la seguente chiave di ripartizione: il 65 per cento alla Svizzera tedesca, il 30 per cento alla Svizzera romanda e il 5 per cento alla Svizzera italiana.

² L'acquisto è proposto all'Assemblea federale nel quadro di un programma d'armamento.

Art. 3

L'acquisto di nuovi aerei da combattimento è coordinato sotto il profilo temporale e tecnico con l'acquisto parallelo di un sistema per la difesa terra-aria a lunga gittata.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 27 settembre 2020:**

No

**Iniziativa popolare
«Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

Sì

Modifica della legge sulla caccia

Sì

**Modifica della legge federale
sull’imposta federale diretta**

Sì

**Modifica della legge sulle indennità
di perdita di guadagno**

Sì

**Decreto federale concernente l’acquisto
di nuovi aerei da combattimento**

